

Cancellazione ab origine della qualifica di imprenditore agricolo professionale per difetto del requisito reddituale in capo all'amministratore di una società

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII 13 novembre 2024, n. 6200 - Passarelli Di Napoli, pres.; Sorrentino, est. - Agrimel S.r.l. (avv. Guerriero) c. Regione Campania (avv. Marzocchella).

Agricoltura e foreste - Certificazione i IAP (imprenditore agricolo professionale definitivo) - Provvedimento finale di rigetto - Cancellazione *ab origine* della qualifica di imprenditore agricolo professionale per difetto del requisito reddituale in capo all'amministratore della società.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. – La società ricorrente ha impugnato la cancellazione “*ab origine*” della qualifica di imprenditore agricolo professionale disposta dalla Regione Campania, nei suoi confronti, con nota dell'8.9.2021, in esito all'istanza (del 29.10.2020) presentata allo scopo di conseguire la certificazione di Imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) definitivo, essendo stata la società, sino a quel momento, in possesso della sola certificazione provvisoria (rilasciata nel 2018 ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. 99/2004).

2. – Ha dedotto l'illegittimità dell'impugnata cancellazione – chiedendo, altresì, il risarcimento del danno – per la ritenuta erroneità della motivazione, fondata sul difetto del requisito reddituale in capo all'amministratore della società, atteso che i redditi di quest'ultimo, derivanti dalle attività agricole, non raggiungerebbero, secondo la Regione, la soglia minima del cinquanta per cento del suo reddito globale da lavoro (*cfr.* art. 1, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99; art. 5 c, D.G.R. n. 339/2008).

2.1. – Premesso che per l'amministratore di società agricola il reddito da lavoro derivante dalle attività agricole è costituito dalle indennità e somme ottenute all'interno della società per la qualità rivestita (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99/2004), nel caso di specie – si legge nella motivazione del provvedimento – l'amministratore della società ricorrente, quanto ai redditi di natura non agricola, ha ottenuto una cifra lorda pari a euro 7.771,51 e un netto a pagare pari a euro 7.057,00, mentre, quanto al reddito di natura agricola, ha ricevuto un compenso dalla società pari a euro 7.500,00, al lordo della ritenuta d'acconto, pari a euro 1.500,00, ottenendo un netto a pagare pari a euro 6.000,00, cioè il 45,96% del reddito complessivo, valore insufficiente ai fini dell'integrazione del precitato requisito reddituale.

3. – A fronte di tali evidenze numeriche, non è condivisibile la tesi sulla quale poggia l'intero ricorso, secondo cui la ritenuta d'acconto – trattandosi di un prelievo anticipato e provvisorio rispetto all'imposta personale – non andrebbe decurtata dal compenso lordo percepito ai fini della determinazione del reddito netto, di guisa che il reddito ricavato dall'attività agricola dell'amministratore della società ricorrente non sarebbe pari a € 6.000,00, bensì a € 7.500,00, come indicato al rigo RL19 della dichiarazione dei redditi, rappresentando, quindi, il 51,52% (7.500,00/14.557,00) del reddito globale da lavoro.

3.1. – L'assunto non persuade.

Contrariamente a quanto sostenuto, non pare dubbio al Collegio, di contro, che per ottenere il reddito netto sia necessario sottrarre dal compenso lordo la ritenuta d'acconto e che nel caso di specie correttamente, dunque, la Regione abbia accertato l'insussistenza del possesso del requisito reddituale.

3.2. – La ritenuta d'acconto, infatti, è a tutti gli effetti una trattenuta fiscale che viene applicata direttamente sul compenso lordo e rappresenta un anticipo delle imposte dovute; il committente di una prestazione professionale è chiamato a trattenere detto importo per versarlo all'Amministrazione finanziaria (mediante modello F24) a titolo di acconto sulle imposte che successivamente il professionista, che ha reso la prestazione, dovrà versare a titolo definitivo, presentando la dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che da essa può derivare un'imposta a debito o un'imposta a credito (nel caso di specie la Regione, nel provvedimento impugnato, ha opportunamente dato atto che “*dalla dichiarazione dei redditi presentata non risulta un credito di imposta*”).

4. – Considerato, poi, che i redditi dell'amministratore sono stati confrontati sulla base di valori netti, secondo una scelta, motivata da ragioni di omogeneità della comparazione, che parte ricorrente non ha sottoposto a censure di sorta, sono del tutto fuori bersaglio – oltretutto, comunque, infondati – i rilievi critici articolati in ricorso che attengono al computo del lordo del reddito extra – agricolo, il quale sarebbe errato essendo stato “*utilizzato come base di calcolo TOTALE COMPETENZE, ovvero 7.771,51, senza sottrarre i contributi INPS a carico del lavoratore di euro 714,51*”.

5. – Ne deriva, in conclusione, l'infondatezza delle censure rivolte avverso la motivazione dell'impugnato provvedimento della Regione Campania.



6. – La domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. va conseguentemente rigettata, facendo difetto il presupposto, a monte, dell'ingiustizia del presunto danno.
7. – Per le sintetiche considerazioni che precedono il ricorso, siccome complessivamente infondato, deve essere respinto.
6. – Le spese, liquidate in dispositivo, come per legge seguono la soccombenza.

(Omissis)

